

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZANNIER

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, numero 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (172-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 16, 17
BERNARDINETTI	16
DE VITO, relatore	16
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	17
TRABUCCHI	16, 17

Rinvio della discussione:

« Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli » (280) (Di iniziativa del senatore Zaccari):

PRESIDENTE	19, 20
ADAMOLI	19, 20
CATELLANI, relatore	19
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	19, 20

Rinvio della discussione:

« Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari » (413) (D'iniziativa del deputato Cavaliere) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 20, 21
CAVEZZALI, relatore	20
PIVA	21
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	21

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Bernardinetti, Bertone, Brugger, Catellani, Cavezzali, De Vito, Forma, Mammucari, Moranino, Naldini, Noè, Piva, Rossi, Trabucchi, Verzotto e Zannier.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Schietroma.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

4ª SEDUTA (5 marzo 1969)

M I N N O C C I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (172-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso — anche se la proroga delle esenzioni fiscali prevista dall'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati determina una minore entrata (peraltro di importo relativamente modesto) — in considerazione del fatto che la esenzione è in atto da diversi esercizi e, dunque, la riduzione di entrata derivante dalla proroga delle esenzioni è già stata scontata ».

D E V I T O , *relatore.* Il disegno di legge che ha per oggetto l'aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, torna al nostro esame per le modificazioni apportate dalla Commissione industria della Camera; dico subito che nessuna modificazione è sta-

ta apportata ai primi tre articoli. È stato inserito, invece, un nuovo articolo — il numero 4 — che riguarda la proroga al 31 dicembre 1971 dell'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e per il comune di Erto-Casso in provincia di Pordenone; inoltre viene prorogata alla stessa data del 31 dicembre 1971, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357. Questo è il nuovo articolo approvato dalla Camera dei deputati.

L'ultima modifica consiste in una nuova formulazione dell'articolo relativo al finanziamento e in proposito la 5ª Commissione ha espresso il parere favorevole del quale il Presidente ci ha già dato lettura. Tale nuova formulazione reca la copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1969 che non era compreso nell'articolo 4 del testo da noi approvato — oggi articolo 5, dopo l'inserimento da parte della Camera dell'articolo di cui ho precedentemente parlato — e indica la necessità di prorogare, per il ricorso al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il termine di utilizzo delle relative disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Queste, in sintesi, sono le modificazioni apportate dalla Camera e mi sembra che su di esse non ci si possa esprimere che favorevolmente, soprattutto in considerazione del fatto che il rifinanziamento previsto consentirà di procedere nella realizzazione di iniziative già in corso, senza arresti nel processo di ristrutturazione industriale della zona del Vajont, la cui situazione dopo la catastrofe avvenuta cinque anni fa è a tutti nota.

B E R N A R D I N E T T I . Noi siamo d'accordo.

T R A B U C C H I . Vorrei un chiarimento. L'articolo 4 indica i comuni « di Erto e Casso », mentre a me consta che si tratta di un solo comune, Erto-Casso.

P R E S I D E N T E . Erto e Casso sono due frazioni, mentre la denominazione ufficiale è quella di Comune di Erto-Casso. Non vorrei, comunque, che modificando la dizione recata dall'articolo provocassimo un ritorno del disegno di legge alla Camera; pertanto lascerei la formulazione attuale, che certo non può dar luogo ad errori di interpretazione nell'applicazione della legge.

T R A B U C C H I . In secondo luogo desidero dichiarare che sono persuaso della impossibilità di ritardare ulteriormente la approvazione definitiva del provvedimento, ma che non posso comunque esimermi dall'osservare come non mi sembri giusto proseguire sulla strada delle esenzioni fiscali, specialmente quando si tratta di tributi comunali e di imposte che gravano sulle persone oppure sui redditi dei beni, case e terreni, non distrutti dalla catastrofe.

Una sola ragione potrebbe giustificare la esenzione, quella del reddito inesistente; ma in tal caso l'esenzione andrebbe accordata a tutte le zone di montagna, dove tale situazione è generalizzata. Ad ogni modo non insisto, ma spero che sia l'ultima volta che si ricorre a norme le quali danno luogo a differenziazioni non motivate.

In terzo luogo ricordo che, esaminando il rendiconto per l'anno 1967, ho dovuto constatare come la Corte dei conti abbia osservato non solo che esistono ancora notevoli residui passivi da consumare ma anche che buona parte dei contributi concessi non sono stati usati per le ricostruzioni industriali vere e proprie, bensì ceduti a ditte che hanno effettuato le opere come preferivano; e, aggiungo io probabilmente con maggiore saggezza, in quanto hanno tenuto conto del fatto che le industrie servono per la vita a venire e non solo per quella attuale. Però, noi, approvando il disegno di legge, dovremmo richiamare l'attenzione del Governo anche su quelle osservazioni che abbiamo avuto occasione di leggere nella relazione della Corte dei conti e sulle loro necessarie conseguenze.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'arti-*

gianato. Lei si riferisce al Consorzio per le aree industriali?

T R A B U C C H I . A tutto il complesso.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Io ho presieduto per la prima volta l'apposito Comitato e sto dedicando una particolare attenzione a tutto il problema. Sembra che vi siano difficoltà per il reperimento delle aree ed esiste nel settore un intenso fermento; si parla anzi anche di una importante iniziativa che per ora non anticiperò alla Commissione: sono comunque a disposizione per riferire sulla questione in qualunque momento mi venga richiesto, e ripeto qui ciò che ho detto alla Camera, cioè che sarà necessario rivedere tutta la questione del Vajont, discutendo nella maniera più ampia alla luce delle esperienze precedenti.

Sul disegno di legge debbo dire che è noto il motivo per il quale il Governo ha chiesto l'approvazione della norma contenuta nell'articolo 4 del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento: poichè il disegno di legge avrebbe dovuto comunque ritornare al Senato per la modificazione dell'articolo riguardante la copertura della spesa, abbiamo approfittato per inserirvi quella proroga dell'esenzione fiscale che ci era stata chiesta da tutte le parti e che altrimenti avrebbe dovuto costituire l'oggetto di un provvedimento *ad hoc*.

P R E S I D E N T E . Mi permetterei di raccomandare all'onorevole Sottosegretario di Stato — nel concordare sull'indubbia validità delle modifiche apportate dalla Camera al testo da noi approvato — di voler tenere presente il fatto che i due nuclei di industrializzazione, quello di Longarone e quello della provincia di Udine, hanno dovuto seguire tempi diversi per le diverse modalità di progettazione ed anche in relazione alle diverse esigenze socio-economiche delle due zone. Longarone, infatti, essendo stato il centro più colpito, è stato quello che ha avuto il maggiore interesse, anche per quanto riguarda i progettisti del gruppo Samonà; l'Udinese, che aveva subito forse il danno

maggiore sotto il profilo umano, ha avuto un ritardo nell'attuazione delle zone industriali. Bisogna quindi evitare che si verifichi nuovamente quanto è già avvenuto per i contributi in conto capitale ed interessi: la norma relativa, cioè, non fa distinzioni ma mette globalmente i fondi a disposizione delle due zone industriali; bisogna però tener presente che la provincia di Udine, essendo in ritardo anche con i programmi di urbanizzazione, non deve trovarsi, come si è trovata, nell'applicazione della precedente legge, priva di finanziamenti. Si deve provvedere ad un accantonamento, sia pure a tempo limitato, in relazione alle superfici industriali e alle domande presentate; e dico questo per motivi di equità, non per motivi di campanile che del resto non mi sarebbero congeniali, poichè ritengo si debba porre tutti nella condizione di poter fruire delle provvidenze che lo Stato mette a disposizione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli articoli 1, 2 e 3, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura dell'articolo 4, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo

sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, è prorogata sino al 31 dicembre 1971.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 5, che modifica il primo comma dell'articolo 4 del testo da noi approvato:

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4.200 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 2.217 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

All'onere di lire 2.532 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do infine lettura dell'ultimo comma dell'articolo 5, corrispondente all'ultimo com-

ma dell'articolo 4 nel testo da noi precedentemente approvato:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ora ai voti nel suo complesso l'articolo 5 quale risulta dalle modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha altresì modificato come segue il titolo del disegno di legge:

« Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zaccari: « Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli » (280)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zaccari: « Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli ».

Come i colleghi, ricordano, nella seduta del 21 gennaio il sottosegretario di Stato Lattanzi aveva chiesto alla Commissione il rinvio della discussione del provvedimento, in attesa delle conclusioni della Commissione centrale per i mercati, la quale stava appunto esaminando la questione.

Poichè a tutt'oggi non ci è ancora pervenuta la relazione sulle suddette conclusioni, prego l'onorevole Sottosegretario oggi presente, senatore Schietroma, di informarci sulla situazione.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono costretto a chiedere un nuovo rinvio della discussione poichè la Commissione centrale per i mercati non si è ancora potuta riunire.

C A T E L L A N I , *relatore*. Vorrei pregare il Governo di farmi avere appena possibile, una copia della suddetta relazione, necessaria per una esposizione più approfondita della materia.

A D A M O L I . Noi sappiamo che è in corso la revisione generale della legge sui mercati.

Sembrandoci inutile dar corso anche ad un provvedimento parziale, abbiamo pregato il Governo di comunicarci se era o no in corso di presentazione un disegno di legge riguardante il problema in generale. Non vorremmo, adesso, che ci si venisse a obiettare che noi stessi abbiamo ritardato o addirittura soffocato una iniziativa parlamentare; nè possiamo condizionare l'iter di tale iniziativa alla volontà del Governo di provvedere o no alla soluzione dell'intero problema. Ci rincresce, piuttosto, che a distanza di due mesi il Governo non ci abbia dato alcuna risposta. Vorrà dire che se non riceveremo alcuna comunicazione nemmeno la prossima settimana, procederemo all'esame della iniziativa parlamentare, non ritenendoci affatto vincolati ad un parere che abbiamo richiesto soltanto per non creare inutili doppioni, per una migliore funzionalità.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono spiacente, da un punto di vista personale, di trovarmi in situazioni simili. Debbo tuttavia far rilevare che dal momento della richiesta è trascorso appena un mese. A prescindere da ciò, assicuro che non

vi è alcuna intenzione da parte del Governo di bloccare l'iniziativa parlamentare.

A D A M O L I . Ne facevo una questione di principio.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono perfettamente d'accordo sulla questione di principio, tanto è vero che una linea simile è stata da me sempre sostenuta, da qualunque parte mi trovassi. Ad ogni modo, ripeto, posso assicurare che il Governo non può nemmeno pensare e non pensa minimamente di bloccare una iniziativa parlamentare: si tratta di stabilire la via migliore da seguire. Purtroppo non siamo riusciti nello spazio di un mese a giungere alla risposta che la Commissione attende. Cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile. Se non vi riusciremo, la Commissione, nella sua sovranità, deciderà se proseguire nell'esame del disegno di legge di iniziativa parlamentare o attendere ancora che il Governo completi lo studio del problema.

A D A M O L I . È il caso di precisare che noi non abbiamo chiesto un parere al Governo sul disegno di legge ma soltanto che ci dicesse se era o no in corso di presentazione un provvedimento di carattere generale comprensivo del problema trattato da quello di iniziativa parlamentare. A noi basta un sì o un no come risposta: se la risposta è positiva, significa che il disegno di legge di iniziativa parlamentare è inutile; se negativa, che noi possiamo procedere nella discussione senza tema di arrivare a una decisione che poi dovrebbe essere riesaminata.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Possiamo allora concludere che la Commissione sollecita il Governo a farle pervenire il parere della Commissione centrale dei mercati sulla possibilità che il disegno di legge al nostro esame trovi collocazione in uno che tratti il

problema nelle sue linee generali. Se tale collocazione dovesse risultare non attuabile noi procederemo nell'esame del provvedimento di iniziativa del senatore Zaccari in forma autonoma, se non nella prossima seduta non appena il Governo ci dovesse precisare di non poter rispondere a breve scadenza al quesito che gli abbiamo posto. Perciò, la Commissione rinnova il suo parere che sia opportuna una precisazione da parte del Governo, per cui invita il sottosegretario Schietroma a farsi in proposito parte diligente, ma aggiunge che, ove questo parere non dovesse esserle trasmesso entro la prossima settimana, si procederà nella discussione del disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Cavaliere: « Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari » (413) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Cavaliere: « Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

C A V E Z Z A L I , *relatore*. Signor Presidente, chiedo il rinvio della discussione in quanto alcuni colleghi hanno sollecitato maggiori precisazioni su taluni punti del provvedimento. Sembra, infatti, che esso presenti delle lacune, ad esempio nel settore delle paste alimentari, dove la pasta di se-gale sarebbe ammessa per i panifici e non per altri opifici. Si rende, pertanto, necessa-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

4ª SEDUTA (5 marzo 1969)

rio un riesame dettagliato delle norme dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, anche perchè insorgerebbero questioni di carattere giuridico e addirittura di legittimità costituzionale.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non si oppone alla richiesta di rinvio della discussione.

PIVA. Ho anch'io dei dubbi da manifestare in ordine all'articolo 1 del disegno di legge.

PRESDENTE. Il relatore ha chiesto di poter rimeditare il problema. Quando svolgerà la relazione, lo farà tenendo conto

dei risultati del nuovo esame, alla luce delle obiezioni che già gli sono state mosse. Dopo di che si aprirà la discussione su un testo che probabilmente lo stesso relatore chiederà sia emendato. Sarà in quella sede che anche ella, senatore Piva, potrà manifestare eventuali dubbi e perplessità nonché proposte di modificazioni.

Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,25.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI